



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## La società semplice

Autore: Edizioni Simone | 10/02/2017



*Le società di persone, la società semplice, nozione e caratteri, ragione e capitale sociale, lo status di socio.*

Le **società di persone** si caratterizzano per la particolare rilevanza che assumono le persone dei soci rispetto ai conferimenti ed al patrimonio. Sono società di persone la **società semplice**, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

La **società semplice** è un tipo di società che può avere ad oggetto soltanto attività non commerciale ed ha, quindi, un'applicabilità pratica molto limitata. La notevole rilevanza di tale tipo di società, però, è rappresentata dal fatto che il

legislatore l'ha considerata il prototipo di tutte le società di persone: la disciplina dettata per la società semplice, quindi, costituisce lo schema di riferimento anche per la società in nome collettivo e in accomandita semplice.

## Nozione e caratteri della società semplice

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie relative alla natura dei beni conferiti (art. 2251). È, quindi, valido anche un contratto orale o concluso per fatti concludenti. Se, però, ad esempio, venisse conferito in proprietà o in godimento per un tempo eccedente i nove anni un bene immobile, il contratto sociale dovrà rivestire la forma scritta, pena la nullità dell'atto stesso. È, comunque, richiesta l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (ma esclusivamente al fine di pubblicità-notizia, fatta eccezione per le società agricole in cui l'iscrizione ha efficacia dichiarativa).

Si ritiene che la costituzione della società semplice rimane comunque improntata alla massima semplicità formale e sostanziale, anche perché la registrazione non incide né sull'esistenza, come per le società di capitali, né sulla disciplina della società, come le altre società di persone (CAMPOBASSO).

La caratteristica principale consiste nel fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente attività di natura economica lucrativa non commerciale (art. 2249).

Nella pratica, quindi, il principale oggetto della società semplice è l'attività agricola.

La **società semplice non ha personalità giuridica**, e lo si deduce tra l'altro anche dal dato normativo che, all'articolo 2331, usa il termine «personalità» solo per le società per azioni, e tale norma viene richiamata per le altre società di capitali e per le cooperative, ma non per le società di persone.

È tuttavia dotata di una sfera giuridica autonoma (più o meno ampia) consistente nella possibilità di costituire un centro di imputazione di interessi, autonomo rispetto alle sfere soggettive dei singoli soci. Essa ha quindi una propria autonomia patrimoniale (imperfetta), che si realizza attraverso i seguenti effetti:

- divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società (art. 2270);
- divieto al socio di distrarre, senza il consenso degli altri soci, le cose appartenenti al patrimonio sociale dalla destinazione stabilita (art. 2256);
- divieto di procedere a ripartizioni tra i soci dei beni sociali finché non siano pagati i creditori della società (art. 2280);
- escussione preventiva del patrimonio sociale per il pagamento di debiti sociali (art. 2268).

## **È ammessa la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone?**

Questione da sempre discussa in dottrina e in giurisprudenza è la possibilità che una società di capitali possa partecipare, in qualità di socio illimitatamente responsabile, ad una società di persone.

Pur mancando un espresso divieto di legge, tale forma di partecipazione non ha mai trovato attuazione nel sistema societario italiano per la ferma opposizione della giurisprudenza, che ha evidenziato i rischi insiti in tale operazione, derivanti dalla pericolosa combinazione dei due diversi regimi di responsabilità previsti per le società di persone e per le società di capitali.

Attualmente la questione sembra aver trovato una soluzione normativa nell'art. 2361, che ha ammesso la partecipazione di una qualsiasi società di capitali quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone, sempre che non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale. È inoltre necessario che sia l'assemblea a deliberare l'assunzione di partecipazione in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

Viceversa, la giurisprudenza e parte della dottrina hanno sempre ritenuto ammissibile la partecipazione di una società di persone ad altre società di persone.

# Ragione e capitale sociale della società semplice

La ragione sociale svolge una funzione di identificazione della società allo stesso modo in cui il nome identifica la persona fisica. Essa deve contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali (art. 2292).

Il capitale sociale esprime in termini monetari il valore dei conferimenti che costituiscono il fondo sociale.

## Status di socio della società semplice

Lo status di socio si acquista per il solo fatto di aver concorso alla costituzione della società.

### Diritti relativi all'amministrazione

- Diritto di partecipazione alla gestione sociale
- Diritto di voto
- Diritto di controllare l'operato degli amministratori

### Diritti patrimoniali

- Diritto agli utili
- Diritto alla liquidazione della quota

### Obblighi

- Obbligo del conferimento
- Divieto di servirsi dei beni sociali per fini estranei alla società

## Cosa può essere oggetto di conferimento

# nella società semplice?

Nelle società di persone e, quindi, nella società semplice, può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica e utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Possano aversi:

— conferimenti in denaro: è l'ipotesi normale, poiché essendo questo un bene generico e fungibile, è il più adatto a sopperire alle necessità finanziarie della società;

— conferimenti in natura: immobili, macchine, materie prime o lavorate;

— conferimenti di crediti: il socio garantisce alla società sia l'esistenza del credito che la solvenza del debitore. Tale garanzia è circoscritta nei limiti del valore attribuito al credito conferito nel contratto sociale;

— conferimenti di servizi: si parla, in tal caso, di socio d'opera, il quale si impegna con il contratto di società ad eseguire una prestazione di lavoro (manuale o intellettuale), cioè a conferire servizi.

## **Amministrazione, rappresentanza e responsabilità**

### **Generalità**

Per amministrazione della società si intende l'attività di gestione dell'impresa sociale, cioè l'attività di esecuzione del contratto sociale preordinata a realizzare l'interesse per il quale si è concluso il contratto sociale.

Il principio generale per la società semplice, richiamato anche per le altre società di persone, è che il potere di amministrazione della società spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci (art. 2257, comma 1). Il

potere di amministrazione, pertanto, nelle società di persone, è un attributo essenziale della qualità di socio. Tale potere, tuttavia, rinvia un limite nel diritto di veto riconosciuto a ciascuno degli altri soci, consistente nel potere di opporsi all'operazione da compiere, prima che la stessa sia compiuta. È la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, a decidere in merito all'opposizione.

Il sistema cd. legale, in quanto previsto dal codice, di amministrazione disgiuntiva può essere derogato dalla volontà delle parti che possono stabilire (nel contratto sociale e nell'atto costitutivo) una forma di amministrazione congiuntiva, con le seguenti caratteristiche:

- per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori (o della maggioranza, se così è stato stabilito);
- i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258, comma 3).

In entrambi i casi, di **amministrazione congiuntiva e disgiuntiva**, l'atto costitutivo può riservare l'amministrazione solo ad alcuni dei soci, escludendo gli altri da tale funzione, o ad uno solo di essi.

Qualora l'amministrazione venga affidata ad uno solo dei soci, gli altri soci non possono interferire né opporsi alle sue operazioni, anche se ad essi sono riconosciuti ampi poteri di informazione e controllo.

L'art. 2260, 1° comma, dispone che «i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato». Agli amministratori di società semplice spettano principalmente i poteri di:

- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati all'assemblea;
- eseguire le deliberazioni assembleari;
- rappresentare la società;
- presentare il rendiconto.

È infine necessario distinguere l'ipotesi in cui gli amministratori (o l'amministratore) siano stati nominati con il contratto sociale, potendo in tal caso

essere revocati solo per giusta causa (e la revoca può essere deliberata solo all'unanimità, comportando una modifica del contratto sociale), dall'ipotesi in cui la nomina sia contenuta in un atto separato, per cui la revoca opererà secondo le norme sul mandato (la revoca è possibile in ogni tempo, anche se non sussiste giusta causa).

## **Amministrazione e rappresentanza della società semplice**

In tutte le forme di società va distinta l'amministrazione dalla rappresentanza, in quanto:

— amministratore è colui che ha la gestione dell'impresa collettiva (ha, cioè, carattere interno);

— rappresentante è invece colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, di agire nei confronti dei terzi in nome della società (ha cioè carattere esterno). Il potere di amministrare è normalmente, ma non necessariamente, connesso con il potere di rappresentanza; può accadere, infatti, che uno o più amministratori siano privi di capacità rappresentativa.

Per quest'ultima ipotesi, comunque, è necessaria una espressa previsione nell'atto costitutivo: in alternativa, il potere di rappresentanza è attribuito a ciascun socio amministratore.

## **La responsabilità degli amministratori della società semplice**

A norma dell'art. 2260, 2° comma, gli amministratori «sono solidalmente responsabili» verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrano di essere esenti da colpa.

Quanto all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, occorre individuarne presupposti e legittimazione.

# Presupposti

- **Inadempimento**, da parte degli amministratori, degli «obblighi ad essi imposti dalla legge o dal contratto sociale».
- **Danno** subito dalla società come conseguenza immediata e diretta del suddetto inadempimento.

# Legittimati attivi

- **Nuovi amministratori**, se quelli contro i quali si agisce siano stati già revocati.
- **Amministratori** che non siano inadempienti.
- **Ciascun socio**.

L'azione tende ad ottenere la condanna degli amministratori al risarcimento del danno subito dalla società. Gli amministratori sono solidalmente responsabili: tuttavia tale responsabilità non si estende a quelli tra loro che dimostrino di essere esenti da colpa; ogni amministratore, pertanto, può liberarsi dalla responsabilità, fornendo la prova di avere diligentemente amministrato e vigilato.

# Volontà sociale, rapporti tra i soci, diritto agli utili

Il codice non prevede, per la società semplice, l'esistenza dell'assemblea dei soci. Per le relative decisioni sociali, pertanto, può essere sufficiente raccogliere, anche separatamente, le singole volontà, pur non essendo preclusa la possibilità di riunirsi in assemblea.

È discusso se le decisioni debbano essere o meno prese all'unanimità. In alcuni casi l'unanimità è espressamente prevista dalla legge (scioglimento della società, nomina e revoca dei liquidatori, modificazioni del contratto sociale, modalità di liquidazione, utilizzo dei beni per attività extra-sociali da parte di un socio); in altre ipotesi la legge ritiene sufficiente la maggioranza dei soci (esclusione di un socio per gravi inadempienze, decisione sull'opposizione di un socio amministratore al compimento di un'operazione compiuta da un altro socio). Per le delibere per le



quali la legge nulla dispone, si tende a preferire l'applicazione del principio maggioritario.

Ciascun socio ha diritto di **percepire gli utili** (art. 2262).

Con riguardo alla distribuzione degli utili, emerge una notevole differenza tra le società di persone e le società di capitali: nella società semplice (e nelle altre società di persone) la ripartizione degli utili costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del socio; nelle società di capitali il socio ha solo un'aspettativa agli utili, in quanto la distribuzione di essi è subordinata ad una delibera in tal senso da parte dell'assemblea, una volta approvato il bilancio.

Questo diverso trattamento delle società di persone rispetto alle società di capitali è giustificato sulla base del maggior rischio che corrono i soci delle prime, i quali sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

L'articolo 2263 dispone che «le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti», per cui:

— se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono uguali;

— se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, infine, se non è fissata nel contratto è determinata dal giudice, secondo equità.

I soci sono liberi di derogare a tali criteri; essi incontrano il solo limite del divieto del cd. patto leonino (art. 2265) con il quale si escludono uno o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite (se ciò fosse consentito si permetterebbe ad un socio di fare la «parte del leone», escludendo gli altri dagli utili o escludendo se stesso dalle perdite, facendo, cioè, venir meno il rischio di impresa che, di regola, deve ricadere su tutti i soci).

## **Responsabilità dei soci per le obbligazioni**

# sociali

Caratteristica fondamentale della società semplice è che per le obbligazioni sociali è responsabile non solo la società con il suo patrimonio ma anche i singoli soci personalmente e illimitatamente responsabili.

In tema di responsabilità, occorre analizzare distintamente quella verso i creditori sociali e quella nei confronti dei creditori particolari del socio.

**Delle obbligazioni sociali** rispondono nei confronti dei creditori sociali:

- **Il patrimonio sociale** (art. 2267);
- **I soci** che hanno agito in nome e per conto della società (trattasi di responsabilità diretta, personale, illimitata — art. 2740 e solidale; salva la preventiva escussione — ex art. 2268 — del patrimonio sociale);
- **Gli altri soci** (salvo patto contrario).

La responsabilità dei singoli soci ha carattere sussidiario, nel senso che i creditori sociali possono chiedere l'escussione del patrimonio del singolo socio solo quando la società non è in grado di soddisfare i suoi debiti. Se, però, il creditore sociale agisca prima direttamente contro il singolo socio, quest'ultimo può difendere il suo patrimonio solo indicando i beni della società su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Trattasi, pertanto, di un limitato

beneficium excussionis che opera solo in via di eccezione ed esclusivamente in questa ipotesi. Il singolo socio, quindi, è tenuto a pagare l'intero debito se non dimostra che nel patrimonio sociale esistono beni facilmente aggredibili e sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori.

Il patrimonio della società semplice è invece insensibile alle pretese dei creditori personali dei soci (artt. 2270-2271).

Il **creditore particolare del socio**, se non può mai soddisfarsi sul patrimonio sociale, tuttavia può far valere, sia pure indirettamente, i suoi diritti nei confronti della società.

# Responsabilità nei confronti dei creditori particolari del socio:

Il creditore particolare del socio, il cui patrimonio sia insufficiente

a garantire il debito, può:

- rivalersi sugli utili spettanti al socio suo debitore;
- compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in fase di liquidazione;
- chiedere la liquidazione della quota, purché provi che il debitore non possiede altri beni sui quali possa soddisfarsi.

# Scioglimento e liquidazione della società semplice

Il rapporto sociale può sciogliersi con riferimento ad un solo socio o nei confronti di tutti i soci.

Nella prima ipotesi, per il principio generale valido in materia di contratti plurilaterali, l'uscita di una sola parte dal contratto stesso non determina, di regola, lo scioglimento della società.

# Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

- **Morte** (art. 2284): 1) Liquidazione della quota al socio defunto; 2) Scioglimento anticipato della società; 3) Continuazione con gli eredi del socio se questi vi acconsentono e se vi è l'unanimità dei consensi degli altri soci.

- **Recesso** (art. 2285)

- **Esclusione**: 1) Per volontà degli altri soci (art. 2286); 2) Di diritto (art. 2288).

La liquidazione della quota avviene mediante il pagamento di una somma di danaro, da effettuarsi entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto con riguardo al socio defunto, receduto od escluso (art. 2289). Il valore della quota si determina in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, tenendosi conto del valore effettivo dei beni e dell'avviamento.

Il socio receduto o escluso, nonché gli eredi del socio defunto, restano responsabili personalmente per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento (responsabilità del socio uscente: art. 2290).

## Scioglimento della società semplice

- Decorso del termine (se è a tempo determinato).
- Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo.
- Volontà unanime dei soci.
- Mancanza di pluralità dei soci (per più di 6 mesi).
- Altre cause previste dal contratto sociale.

Verificatasi la causa di scioglimento la società non cessa subito di esistere, ma si apre la liquidazione.

La società continua ad esistere ai soli fini della liquidazione, che ha per scopo la conversione del patrimonio sociale in danaro per estinguere i debiti sociali.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

**Ipercompendio Diritto Commerciale**

2016

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**